



**COMUNE DI MORRA DE SANCTIS**

*Provincia di AVELLINO*

**MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE**

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081

**Piano Revisione straordinaria delle partecipazioni  
Art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico  
in materia di società a partecipazione pubblica**

## **PREMESSA**

Con il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è stato approvato il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, integrato con le disposizioni correttive recate dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

L'oggetto del decreto è la disciplina della costituzione di società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in tali soggetti.

Al netto di deroghe espresse, alle società a partecipazione pubblica si applicano le specifiche norme del codice civile e quelle generali del diritto privato.

Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, per azioni ed a responsabilità limitata. Inoltre per le società a responsabilità limitata a controllo pubblico, lo statuto deve prevedere la nomina dell'organo di controllo o di un revisore, mentre è specificato che nelle società per azioni a controllo pubblico, tale ultimo ruolo non può essere affidato al collegio sindacale.

Il provvedimento stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali.

L'art. 4, comma 2, del T.U. prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:

a) produzione di un SIG, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi. Peraltro, in virtù dell'Intesa approvata in Conferenza Unificata, il Decreto ha aggiunto il comma 9 bis, consentendo alle amministrazioni pubbliche la partecipazione in società che producono servizi di interesse economico generale anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, nel caso in cui si tratti di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Tale deroga è consentita sia per i servizi in corso, purché siano stati affidati tramite procedure ad evidenza pubblica, ma anche per nuovi servizi che verranno affidati in futuro (sempre con gara), di fatto consentendo alle società partecipate di concorrere a dette gare. Va sottolineato come la norma faccia salva l'applicazione dell'articolo 16 del provvedimento che disciplina specificamente le società "in house", con la conseguenza logico – giuridica che alle stesse è consentito di partecipare a gare ad evidenza pubblica extra –ambito.

b) progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma fra PP.AA. e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo codice appalti);

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un SIG mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente l'appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;

d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti. Il Decreto correttivo specifica che fra le attività ammissibili vi è l'autoproduzione di beni o servizi strumentali, oltre che all'ente o agli enti pubblici (come già previsto dal testo vigente), anche "allo svolgimento delle loro funzioni";

e) servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016).

È inoltre possibile per le amministrazioni pubbliche, anche in deroga alla precedente lettera a), acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, anche tramite conferimento di beni immobili in tali società.

È previsto che la delibera di partecipazione di un'amministrazione locale alla costituzione di una società sia adottata dal Consiglio comunale.

La norma stabilisce che l'acquisto di partecipazioni in società già costituite effettuato, sia mediante sottoscrizione di aumento di capitale, sia nel contesto di operazioni straordinarie, debba avvenire con l'adozione di una delibera motivata (ai sensi dell'articolo 5, c. 1, del decreto) da parte del competente organo.

La procedura di alienazione delle partecipazioni sociali e la costituzione di vincoli prevede che gli atti deliberativi in tal senso devono essere adottati dal competente organo di cui all'articolo 7, c. 1, del decreto (Consiglio comunale per i Comuni).

Per gli enti locali, i diritti del socio sono esercitati dal Sindaco o dal Presidente dell'ente o da un

loro delegato. In tutti gli altri casi le partecipazioni sono gestite dall'organo amministrativo dell'ente.

È disposto (in analogia con le previgenti norme della c.d. Legge di Stabilità 2014, legge 147/2013, commi 550 e 551) che, se le società partecipate dagli enti locali presentano un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni partecipanti accantonano in un apposito fondo – nell'anno successivo - un importo pari al risultato negativo non ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

## **ADEMPIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

Le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano determinati presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Nello specifico, gli enti - tenuto conto delle modifiche apportate dal Decreto correttivo – adottano Piani di razionalizzazione quando rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

In tal caso, gli enti dispongono l'alienazione delle partecipazioni ovvero la loro razionalizzazione mediante fusione, messa in liquidazione o dismissione.

L'articolo 24 disciplina la procedura per la ricognizione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dagli enti locali e dalle altre amministrazioni pubbliche alla data del 23 settembre 2016.

Entro il nuovo termine del 30 settembre 2017 fissato dal Decreto correttivo, dunque, ogni amministrazione pubblica adotta un provvedimento con il quale effettua la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del Testo Unico) – da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal decreto - indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato.

L'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione.

Tale provvedimento ricognitivo costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Nel caso in cui l'atto ricognitivo non fosse adottato ovvero non si procedesse con l'alienazione delle partecipazioni sociali entro il succitato termine annuale, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, seguendo, non solo per le società per azioni ma anche per le s.r.l., il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. È importante evidenziare che il Decreto correttivo ha precisato che gli obblighi di cui ai commi 3 e 5 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017, mentre sono comunque fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Nella dismissioni derivanti della revisione straordinaria sulle partecipazioni si applica il regime fiscale agevolato relativo alle operazioni di scioglimento e alienazione (art. 1, comma 614 della legge n. 190 del 2014).

Questo Ente, con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 28 aprile 2016, ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, redatto ai sensi della legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015), che all'articolo 1, comma 611, prevedeva che “al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”.

## **IL PIANO REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI Ex ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175**

Il comune partecipa al capitale della seguente società:

- a) IRPINIANET s.c.a r.l.

**In relazione a detta società si esprimo le seguenti valutazioni e determinazioni:**

- a) IRPINIANET s.c.a r.l.

La società IRPINIANET Società Consortile a r.l. è stata costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter codice civile e del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, quale la società consortile e responsabilità limitata. La stessa ha sede in Avellino, in Piazza del Popolo, con capitale sociale di €10.000,00 interamente versato. Il Codice Fiscale è 02496100641 e la medesima è iscritta al Registro delle Imprese di Avellino R.E.A n. 162365.

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.

La società ha scopo consortile e persegue, senza scopo di lucro, obiettivi di carattere generale nella realizzazione di quanto di seguito previsto.

Nello svolgimento delle attività consortili la società garantisce che i vantaggi a favore dei soci siano ripartiti con criteri mutualistici e non con riferimento all'entità delle quote. La società è costituita in via prioritaria allo scopo di:

- realizzare Centri di Servizi Territoriali (CST) che garantiscano la diffusione dei servizi innovativi;
- sostenere il processo di erogazione dei servizi di e-government degli Enti Locali della Regione Campania attraverso la messa a disposizione ai medesimi di risorse tecnologiche di know-how specialistico.

Nella propria attività la società persegue la ricerca delle economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l'erogazione agli Enti locali dei servizi infrastrutturali, formativi e di supporto alle decisioni, e, contemporaneamente, ai cittadini ed alle imprese dei servizi di e-government.

La società, inoltre, può indirizzare proprie iniziative volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo di servizi infrastrutturali, anche attraverso la condivisione di una serie di utilità comuni (canali di accesso alle banche dati nazionali, centralizzazione dei servizi legati al rilascio della CIE o della CNS, ecc.), rivolti all'interconnessione e all'interoperabilità tra le amministrazioni locali e alla cooperazione inter-amministrativa.

Nello svolgimento delle proprie attività la società ha il compito di rappresentare all'esterno i consorziati.

In ordine agli oneri finanziari di detta partecipazione, lo Statuto impegnava a garantire per cinque anni le risorse per la gestione in forma variabile, da Euro 1,25 per il primo anno per abitante ad Euro 0,25 per abitante il quinto anno. I cinque anni sono trascorsi e non risultano oneri per gli anni successivi.

Il Comune di Morra De Sanctis già nel Piano redatto ai sensi della legge n. 190 del 2014 aveva valutato la partecipazione non strategica e avviato le procedure per la dismissione e la cessione delle quote.

Successivamente, la società si è orientata verso la liquidazione volontaria e sono state avviate le relative procedure.

A scopo di completezza, si evidenzia che La società IRPINIANET non soddisfa alcuni dei parametri di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 (prive di dipendenti, fatturato medio, etc.).

## **ALTRE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE A FORME AGGREGATIVE**

Oltre alle partecipazioni societarie il Comune è parte di tutta una serie di altri soggetti che si ritengono esclusi dal presente Piano, ma che si evidenziano per completezza.

### **1. Ambiti territoriali ottimali.**

Sono previsti in riferimento al settore idrico, dei rifiuti e del gas. Una leva strategica efficace per favorire l'aggregazione in questi tre settori è consistita nell'organizzare l'affidamento del servizio su aree territoriali di estensione abbastanza ampie.

Questa strategia trova già una base normativa di partenza nella Legge 138 del 2011, che ha previsto che i servizi pubblici a rete a rilevanza economica siano gestiti per Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), per consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

Questo Ente ha aderito all'Ente rifiuti Campania ed all'Ente idrico campano. E' in via di costituzione l'ATEM Gas.

2. Il Comune partecipa alla Baronia s.r.l., società costituita per il coordinamento e l'attuazione del "Patto territoriale Baronia".

Detta società non è stata inserita nella revisione straordinaria delle partecipazioni comunale, in quanto ai sensi dell'art. 26, comma 7 del D.Lgs. n. 175/2016, "Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997".

3. Il Comune partecipa al Consorzio ASMEZ con una quota pari allo 0,06%.

Il consorzio è costituito ai sensi degli articoli 2062 e seguenti del Codice Civile. Non rientra tra le società oggetto di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016.

Il Consorzio è un ente senza fini di lucro a maggioranza pubblica: esso svolge un'attività di assistenza, consulenza e di supporto all'azione dei comuni consorziati in diversi settori di attività; numerose sono le aree d'intervento attivate. Fanno parte dell'Assemblea consortile tutti gli enti locali che ne detengono circa il 70% delle quote.

Il Consorzio si propone di dare supporto a detti Enti per l'introduzione delle nuove tecnologie, per il miglioramento delle tecniche di gestione, per l'accesso ai fondi europei e per divenire effettivi protagonisti del contesto socio-economico della popolazione amministrata. La vasta platea di enti aderenti consente di abbattere i costi attraverso la standardizzazione delle procedure e dei processi e di utilizzare consulenze e risorse ad alta professionalità, che garantiscano al massimo il livello qualitativo degli interventi. I servizi erogati vengono regolamentati con la stipula di apposito disciplinare tra Consorzio e comune associato. All'ente, potenziale fruitore di detti servizi, resta sempre assicurata la piena libertà di accedervi. Al Consorzio, viceversa, è assicurata un'effettiva operatività nella misura in cui i suoi servizi siano ritenuti utili e convenienti dagli Associati, che vengono così ampiamente garantiti dal rischio di aver creato un'ennesima "sovrastuttura" che opera per mantenere se stessa.

4. Il Comune aderisce al GAL Consorzio C.I.L.S.I. Centro di Iniziativa Leader per lo Sviluppo dell'Irpinia, Consorzio costituito prioritariamente per operare come Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) ai sensi del regolamento Cee 2082/93 ed a seguito della Deliberazione Giunta Regionale della Campania n. 6048 del 16.9.1994 contenente le indicazioni operative per l'attuazione del LEADER II (Liaison Entre Action de Developpement de l'Economie Rurale). La durata dello stesso è fissata al 31 dicembre 2050.

5. Il comune partecipa al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino (ASI), con una quota del 2,13%. Il Consorzio ASI è un ente pubblico economico che opera al fine di garantire agli imprenditori che investono in Irpinia una rete di infrastrutture ed un sistema di servizi (rete idrica potabile ed industriale, impianti di potabilizzazione e depurazione, pubblica illuminazione, energia elettrica, gas metano, videosorveglianza, viabilità interna, rete telefonica e telematica, centri servizi). In cinquant'anni di attività il Consorzio ha creato un sistema infrastrutturale di oltre 368 ettari. Il Consorzio Asi gestisce in Irpinia 12 aree industriali, quattro storiche: Pianodardine, Solofra, Valle Ufita e Valle Caudina, e 8 aree sorte nel dopo- terremoto, le aree ex art. 32 L. 219: Morra de Sanctis, Calaggio, Sant'Angelo dei Lombardi, San Mango sul Calore, Nusco, Conza della Campania, Calitri-Nerico, Calabritto. I consorzi sono nati nel 1957, immaginati dall'intervento straordinario, con la mission di aiutare il Mezzogiorno a superare il divario con il Nord del paese, creare nel Sud ambiti territoriali competitivi, attraverso una organica rete di infrastrutture ed incentivi fiscali. Nel 1962 in Irpinia viene istituito il "Nucleo di Industrializzazione di Avellino". Al Consorzio viene versata una quota annuale di Euro 516,46.

Trattandosi di partecipazioni indirette poco rilevanti che non possono incidere sul bilancio dell'ente locale, si ritengono, per il momento, escluse dal presente Piano.